Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1918 — Roma — Lunedì, 13 maggio — Numero 112

DIREZIONE Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31 | Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi | **AMMINISTRAZIONE** Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 19; trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 36; » » 20; » » 12
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 60; » » 42; » » 24

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi . . . . » 0.40 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. 15 — nel Regno cent. 20 — arretrato in Roma cent. 30 — nel Regno cent. 40 — all'Estero cent. 50
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi o in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. — (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510).

SOMMARIO.

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti

Decreto Luogotenenziale *n. 583 che istituisce in Roma un Comitato giurisdizionale per la decisione delle controversie circa gli approvvigionamenti e le precettazioni e requisizioni, stabilendo altresì norme per lo svolgimento dei relativi ricorsi.*

Decreto Luogotenenziale *n. 598 che rinvia la convocazione del collegio elettorale di Marostica.*

Decreto Luogotenenziale *n. 595 con cui si provvede all'assunzione temporanea da parte delle ferrovie dello Stato del servizio di navigazione sul Lago di Garda.*

Decreto Luogotenenziale *n. 596 con cui si accorda un sussidio annuo straordinario alla Società anonima per le tramvie sorrentine.*

Decreto Luogotenenzisle *n. 599 che rinvia la convocazione del collegio elettorale di Como.*

Decreto Luogotenenziale *n. 601 che detta norme per la riscossione dei crediti di spedalità.*

Decreto Luogotenenziale *n. 602 che dal 1° novembre 1916 al 30 dicembre 1917 concede, salvo determinate esclusioni, una speciale rimunerazione agli ufficiali subalterni della R. marina.*

Decreto Luogotenenziale *n. 603 che dal 1° maggio al 31 luglio 1917 concede salvo determinate esclusioni, un'indennità mensile agli ufficiali della R. marina.*

Decreto Luogotenenziale *n. 604 che proroga il termine stabilito dal decreto Luogotenenziale 13 gennaio 1918, n. 101 per la sistemazione e l'ampliamento da parte della Ditta Piaggio e C. di Sestri Ponente, del suo stabilimento per la costruzione e riparazione di idrovolanti in Finalmarina.*

Decreto Luogotenenziale *n. 605 che instituisce presso le Commissioni regionali di collaudo uffici speciali per l'accertamento del fabbisogno del carburo di calcio, dando altresì facoltà al Ministero delle armi e munizioni di ordinare il censimento delle scorte a disposizione delle aziende industriali e commerciali.*

Decreto Luogotenenziale *n. 607 che accorda una indennità al personale forestale residente in tenute demaniali inalienabili poste in zone malariche.*

Decreto Luogotenenziale *n. 610 che aumenta lo stanziamento del capitolo 62-IV-A dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1917-1918.*

Relazione e decreto Luogotenenziale *per lo scioglimento del Consiglio comunale di Mirandola (Modena).*

Decreto Ministeriale *che permette agli ufficiali inferiori, mobilitati o non, viaggianti per licenza, di far uso di qualunque treno ordinario.*

Commissariato generale per i combustibili nazionali: *Ordinanza che vieta l'esportazione dei gusci di mandorle dal territorio della provincia di Bari.*

Disposizioni diverse

Ministero per le armi e munizioni: *Avviso* — **Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro** - Ufficio della proprietà intellettuale: *Elenco delle opere riservate pei diritti d'autore, registrate durante la 1ª quindicina del mese di febbraio 1918* — **Ministero del tesoro** - Direzione generale del debito pubblico: *Rettifiche d'intestazione* — *Smarrimenti di ricevute* — *Avviso* — **Istituto nazionale per i cambi con l'estero**: *Prezzi dei cambi* — **Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro**: *Comunicato.*

PARTE NON UFFICIALE.

Cronaca della guerra — **La nostra guerra** — **Cronaca italiana** — **Telegrammi** *Stefani* — **Inserzioni.**

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 583 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In forza dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Vista la legge 22 giugno 1913, n. 693;

Veduti il R. decreto 22 aprile 1915, n. 506, e i Nostri decreti 30 ottobre 1915, n. 1570, 2 agosto 1916, n. 926, 27 agosto 1916, n. 1100, 16 gennaio 1917, n. 158, 26 aprile 1917, n. 699, 30 dicembre 1917, n. 2145, e 3 gennaio 1918, n. 49;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, segretario di Stato per l'interno, di concerto con i ministri della guerra, della marina, dell'agricoltura, dell'industria, commercio e lavoro, delle armi e munizioni, dei lavori pubblici, della grazia e giustizia e del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le controversie relative a concessioni o ad acquisti di merci e derrate da parte del Commissariato generale per gli approvvigionamenti e consumi, delle autorità militari e dei Consorzi provinciali di approvvigionamento per provvedere all'alimentazione del R. esercito, della R. marina e della popolazione civile, nonchè le controversie relative a precettazioni, a requisizioni e ad incette di cose di qualsiasi genere e di prestazioni personali, ordinate dalla autorità civile o militare, comunque vi sia interessata la pubblica amministrazione, sono demandate al giudizio del Comitato giuri-

sdizionale delle requisizioni e degli approvvigionamenti, che ha sede in Roma.

Il Comitato giurisdizionale decide inoltre di ogni altra controversia già deferita al giudizio del Comitato dei Ricorsi, di cui nell'art 6, lettera *b*), del decreto Luogotenenziale 2 agosto 1916, n. 926.

Art. 2.

Il Comitato si compone di undici membri: due consiglieri della Corte di Cassazione di Roma, designati dal primo presidente; cinque designati rispettivamente dai Ministeri dell'interno, del tesoro, della guerra, della marina e delle armi e munizioni: quattro scelti fra persone di speciale competenza e designati dal presidente del Consiglio dei ministri.

Il Comitato sarà costituito con decreto Reale sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri.

Con lo stesso decreto sarà provveduto alla nomina del segretario e due vice-segretari, i quali attenderanno anche alla istruzione dei ricorsi.

Art. 3.

Il ricorso per le controversie, di cui all'art. 1 del presente decreto, deve, a pena di decadenza, essere presentato alla segreteria del Comitato nel termine di trenta giorni dalla data della comunicazione dell'atto o del provvedimento impugnato. Può essere trasmesso alla segreteria a mezzo del servizio postale; in tal caso, la consegna del ricorso all'ufficio postale, per la spedizione raccomandata, equivale, agli effetti del termine, a presentazione nella segreteria del Comitato.

Il termine è aumentato di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

Art. 4.

Il ricorso attribuisce al Comitato la piena ed esclusiva cognizione del provvedimento impugnato, che può essere anche modificato in danno del ricorrente, quando vi sia in tal senso apposita istanza dell' Amministrazione interessata. Tale istanza deve inoltre essere stata contestata al ricorrente per le controdeduzioni.

Il ricorso non ha effetto sospensivo. Tuttavia, la esecuzione dell'atto o del provvedimento può essere sospesa per gravi motivi con decreto del Comitato o del presidente e previo parere conforme dell'Amministrazione interessata.

Nel caso di controversia circa la misura della indennità di requisizione, il Comitato o il presidente può disporre il pagamento di una parte della somma liquidata dall'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato.

Art. 5.

Il ricorso è soggetto alla tassa di bollo di lire due.

Le memorie, gli atti e i documenti, le decisioni e qualsiasi provvedimento sono esenti da tassa di bollo o di registro.

Art. 6.

Il Comitato, su richiesta delle parti interessate o anche d'ufficio, può ordinare qualunque mezzo istruttorio, stabilendone le modalità e i termini. Per le perizie, gli accertamenti e le ispezioni, anche mediante accesso sui luoghi, e gli esami testimoniali può delegare un commissario o il segretario o un magistrato del luogo, in cui si deve procedere all'atto istruttorio.

Il Comitato ha facoltà di disporre che il ricorrente depositi, prima della esecuzione dei mezzi istruttori la somma all'uopo approssimativamente necessaria.

Art. 7.

Il Comitato, assistito dal segretario, decide, secondo le norme degli articoli 358 e 359 del Codice di procedura civile in quanto siano applicabili, con l'intervento dei cinque votanti; del presidente o del vice presidente e di quattro commissari designati per ogni adunanza dal presidente.

In assenza del presidente o del vice presidente, il Collegio è presieduto dal commissario designato dal presidente.

Art. 8.

La decisione del Comitato è motivata.

Essa statuisce, quando ne sia il caso, anche sulle spese. Ha forza di titolo esecutivo e non è soggetta ad alcuna impugnazione nè in sede giudiziaria nè in sede amministrativa, salvo quanto è disposto dall'articolo seguente.

La decisione è comunicata a cura della segreteria alla Amministrazione interessata ed alla parte ricorrente. L'estratto della decisione, in forma esecutiva, è rilasciato su carta da bollo da lire due a chi abbia diritto di procedere esecutivamente.

Art. 9.

È ammessa la domanda di revocazione nei casi dell'art. 494 del Codice di procedura civile.

La domanda deve essere presentata al Comitato giurisdizionale con le forme stabilite dall'art. 3 del presente decreto nel termine di quindici giorni dalla comunicazione della decisione o, quando ne sia il caso, dalla data stabilita dal capoverso dell'art. 497 del detto Codice.

Chi propone la domanda di revocazione deve depositare, in un ufficio del Registro, la somma di lire cento, che sarà devoluta all'erario dello Stato nel caso di rigetto della domanda. Dal deposito è dispensata l'amministrazione dello Stato.

Art. 10.

Le autorità civili e militari devono dare esecuzione alle disposizioni e alle richieste, anche di notificazioni, che sono ad esse direttamente impartite o rivolte per l'esercizio delle funzioni regolate dal presente decreto.

Art. 11.

Il presidente del Comitato giurisdizionale è autorizzato ad emanare le disposizioni di carattere interno per il funzionamento del Comitato.

Art. 12.

Contro gli atti ed i provvedimenti, per i quali alla data di pubblicazione di presente decreto non siano scaduti i termini di ricorso, stabiliti dalle disposizioni vigenti al tempo in cui gli atti od i provvedimenti vennero emanati, è ammesso ricorso al Comitato giurisdizionale nel termine perentorio fissato nel precedente art. 3, con decorrenza dalla data in cui entrerà in vigore il presente decreto.

Art. 13.

I ricorsi non ancora decisi alla data di pubblicazione del presente decreto sono deferiti al giudizio del Comitato giurisdizionale delle requisizioni e degli approvvigionamenti.

Tuttavia i ricorsi, per i quali alla data predetta sia già costituito il Collegio arbitrale, saranno da questo decisi.

Art. 11.

Sono abrogate le disposizioni dell'art. 6 lett. *b*) del decreto Luogotenenziale 2 agosto 1916, n. 926, dell'art. 3, ultimo capoverso, decreto Luogotenenziale 3 gennaio 1918, n. 49, ed ogni altra contraria alle norme del presente decreto, che entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 aprile 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — ZUPELLI — DEL BONO — MILIANI — CIUFFELLI — DALLOLIO — DARI — SACCHI — NITTI.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 598 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 55 della legge elettorale politica 26 giugno 1913, n. 821;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Letto il Messaggio del presidente della Camera dei deputati in data 18 aprile 1918, n. 2031, che partecipa al ministro dell'interno la vacanza del collegio elettorale di Marostica, in provincia di Vicenza;

Considerato che le condizioni create dalla guerra, mentre impediscono l'esercizio del diritto del voto ad una parte cospicua di cittadini chiamati all'adempimento di un alto dovere, determinano poi alcune limitazioni di libertà individuale;

Considerata la costante giurisprudenza parlamentare in casi aventi attinenza colla questione attuale;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La convocazione del collegio elettorale di Marostica è rinviata sino a nuovo provvedimento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 aprile 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 595 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il testo unico di leggi approvato con R. decreto 9 maggio 1917, n. 1447;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i ministri del tesoro, della guerra, delle armi e munizioni, della marina e dei trasporti marittimi e ferroviari;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 16 aprile 1918 e fino al termine del sesto mese successivo a quello in cui sarà pubblicato il trattato di pace, il servizio di navigazione sul Lago di Garda sarà eseguito a cura della Direzione generale delle ferrovie dello Stato.

Art. 2.

L'esercizio sarà effettuato per conto del Ministero della guerra. L'eventuale residuo attivo dei prodotti, dopo detratte le spese di esercizio, sarà versato mensilmente nelle casse dello Stato e reciprocamente, l'eventuale deficienza sarà rimborsata mensilmente all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato da parte del bilancio della guerra.

Art. 3.

Nulla sarà innovato, durante l'esercizio provvisorio di Stato, nel regime delle tariffe e condizioni dei trasporti e nel trattamento del personale addetto al servizio di navigazione. Il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato determinerà gli organi dell'Amministrazione stessa competenti a prendere i provvedimenti previsti dai vigente regolamento del personale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 aprile 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — DARI — NITTI — ZUPELLI — DALL'OLIO — DEL BONO — R BIANCHI.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 596 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il testo unico delle leggi sulle ferrovie concesse all'industria privata, sulle tramvie a trazione meccanica e sugli automobili, approvato col R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Visti i risultati dell'esercizio della tramvia intercomunale Castellammare di Stabia-Sorrento;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

A decorrere dal 1° luglio 1917 e sino al 31 dicembre 1918 viene accordato alla Società anonima per le tram-

vie sorrentine, un sussidio annuo straordinario di lire cinquantottomila (L. 58.000) per l'esercizio della tramvia intercomunale a trazione meccanica Castellammare di Stabia-Sorrento. Tale sussidio verrà corrisposto a semestri maturati.

La convenzione relativa da stipularsi con la Società esercente verrà approvata mediante decreto dei ministri dei lavori pubblici e del tesoro.

Art. 2.

Le somme che verranno corrisposte alla detta Società a titolo di sussidio straordinario, cumulate con gli interessi 5 0|0 decorrenti dal giorno del pagamento delle singole rate di anticipazione fino ad un anno dopo la pubblicazione della pace, dovranno essere rimborsate allo Stato, mediante quindici annualità posticipate comprensive di capitale e interesse 5 0|0 con decorrenza del predetto termine di un anno dopo la pubblicazione della pace.

Decorso un mese dalla data in cui la concessionaria dovrà versare allo Stato ciascuna annualità, il tesoro, in caso di mancato versamento, si rivarrà sui proventi dell'esercizio con il procedimento stabilito dal testo unico approvato col R. decreto 14 aprile 1910, n. 639, per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e dei proventi dei servizi pubblici

Art. 3.

Con decreto del ministro del tesoro sarà provveduto alla iscrizione di apposito capitolo nel bilancio della spesa del Ministero dei lavori pubblici con i fondi occorrenti al pagamento del sussidio straordinario di cui all'art. 1°; salvo provvedere a suo tempo all'iscrizione del corrispondente capitolo nel bilancio dell'entrata con lo stanziamento dell'ammontare complessivo delle anticipazioni da farsi come sopra e da restituirsi dalla Società esercente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 aprile 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — DARI — NITTI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 599 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 55 della legge elettorale politica 26 giugno 1913, n. 821;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Letto il Messaggio del presidente della Camera dei deputati in data 11 aprile 1918, n. 2023, che partecipa al ministro dell'interno la vacanza del Collegio elettorale di Como;

Considerato che le condizioni create dalla guerra, mentre impediscono l'esercizio del diritto del voto ad una parte cospicua di cittadini chiamati allo adempimento di un alto dovere, determinano poi alcune limitazioni di libertà individuale;

Considerata la costante giurisprudenza parlamentare in casi aventi attinenza colla questione attuale;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo;

Articolo unico.

La convocazione del collegio elettorale di Como è rinviata sino a nuovo provvedimento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 aprile 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 601 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduta la legge 22 maggio 1915, n. 671, con la quale sono conferiti al Governo del Re poteri straordinari durante la guerra;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per la riscossione dei crediti per spese di spedalità le quali siano obbligatorie ai termini delle leggi vigenti, le Amministrazioni degli ospedali ed istituti di cura, quando vi sia esplicito riconoscimento del debito da parte del Comune tenuto al rimborso, potranno compilare annualmente appositi elenchi, che saranno resi esecutorî dal prefetto della Provincia, ove ha sede l'istituto.

Tali elenchi potranno anche comprendere le spedalità per le quali vi sia stata diffida o istanza di pagamento fatta per mezzo dell'ufficio postale nelle forme indicate nel secondo capoverso dell'art. 125 del regolamento amministrativo 5 febbraio 1891, n. 99, e sia trascorso il termine di un mese senza che il Comune debitore abbia prodotto al prefetto opposizione od osservazione di sorta.

Il prefetto accerta la regolarità della procedura, controlla la esattezza degli elenchi e dispone la radiazione di quelle partite che ritenga contestate.

I provvedimenti del prefetto, emessi ai termini del presente articolo, hanno carattere definitivo.

Art. 2.

A cura dell'ente creditore, un estratto degli elenchi resi esecutorî sarà comunicato al Comune interessato.

Le disposizioni contenute nel decreto Luogotenenziale 8 marzo 1917, n. 504, sono estese alle spedalità riportate negli elenchi resi esecutorî ai sensi dell'art. 1.

Art. 3.

Il prefetto della Provincia ove ha sede il Comune debitore potrà, a richiesta del medesimo e sentita l'Amministrazione interessata, tenendo conto dell'entità del debito e delle condizioni finanziarie, disporre che il pagamento sia effettuato in diverse annualità, non superiori a dieci; in tal caso il Comune dovrà rilasciare per ciascun anno, cui le annualità stesse si riferiscono, corrispondenti delegazioni sulla sovrimposta o su altri cespiti di entrata comunale, dati in riscossione all'esattore delle imposte dirette o all'appaltatore dei dazi, con l'obbligo di rispondere del non riscosso come riscosso.

La ratizzazione del debito ed il rilascio delle delegazioni potranno anche essere concordati direttamente tra gli enti interessati.

Art. 4.

Il presente decreto non è applicabile all'Istituto di Santo Spirito in Sassia ed ospedali riuniti di Roma.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 aprile 1918.

TOMASO DI SAVOIA

ORLANDO.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 602 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e delle facoltà conferite al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro della marina, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli ufficiali subalterni dei corpi militari della Regia marina - escluso il corpo nazionale volontari motonautici - sia in servizio attivo permanente, sia richiamati dal congedo, ammogliati con almeno un figlio o vedovi con due o più figli, è concessa a carico del capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina concernente le spese per la guerra, una rimunerazione speciale di L. 15 mensili lorde.

Art. 2.

La rimunerazione suddetta non spetta:

a) agli ufficiali subalterni provvisti di indennità di guerra o provvisti del soprassoldo di missione per effetto della loro destinazione nella Libia, in Egeo, in Eritrea o nei territori occupati dalle truppe alleate;

b) agli aspiranti ufficiali;

c) a quelli ufficiali subalterni i quali percepiscono, come impiegati civili dello Stato, uno stipendio civile superiore a quello militare;

d) agli ufficiali subalterni detenuti in attesa di giudizio;

e) agli ufficiali di complemento temporaneamente inscritti in ruolo in dipendenza della requisizione del naviglio mercantile.

Allorquando lo stipendio civile sia inferiore o uguale a quello militare, l'ufficiale subalterno impiegato che si trovi nelle condizioni di cui al precedente art. 1, ha diritto alla rimunerazione speciale ivi stabilita, purchè non debba esserne escluso a norma delle lettere *a)*, *d)* ed *e)* del presente articolo.

Art. 3.

La detta rimunerazione è cumulabile con qualsiasi indennità militare - esclusa soltanto quella di guerra - ed è dovuta agli ufficiali subalterni suindicati fino a che siano in servizio, qualunque sia la loro posizione, anche durante la prigionia di guerra.

Essa è dovuta pure - per intero - agli ufficiali subalterni suddetti che percepiscono anche soltanto una quota dello stipendio per essere in aspettativa per infermità o in licenza straordinaria per infermità.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dal 1° novembre 1916 al 30 aprile 1917.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 aprile 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — DEL BONO — NITTI.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 603 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata, e dei poteri straordinari conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro della marina, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Dal 1° maggio al 31 luglio 1917 sarà corrisposto, a carico del capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina concernente le spese per la guerra, agli ufficiali dei corpi militari della R. marina - escluso il corpo nazionale volontari motonautici - sia in servizio attivo permanente, sia richiamati dal congedo fino a che siano in servizio, una indennità mensile di L. 30 lorde per quelli provvisti di stipendio non superiore alle L. 3000, e di L. 24 mensili lorde per quelli con stipendio superiore a L. 3000 ma non a L. 4500.

Art. 2.

L'indennità di cui al precedente articolo non spetta agli aspiranti ufficiali e agli ufficiali i quali ultimi siano:

a) provvisti dell'indennità intera di guerra;

b) impiegati civili dello Stato provvisti di stipendio civile superiore a quello militare.

Allorquando lo stipendio civile sia inferiore od uguale a quello militare gli ufficiali impiegati che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 1 hanno diritto alla indennità ivi stabilita, purchè non debbano esserne esclusi a norma delle lettere *a*), *c*) e *d*) del presente articolo.

Qualora gli ufficiali impiegati debbano essere esclusi dalle indennità di cui al precedente articolo 1 perchè provvisti di soprassoldo intero di guerra, riceveranno dalle Amministrazioni civili cui appartengono l'indennità che possa loro spettare come impiegato civile;

c) gli ufficiali di complemento cui è temporaneamente conferito il grado in dipendenza della requisizione del naviglio mercantile;

d) a stipendio sospeso o ridotto, salvo in casi di aspettativa per infermità o di licenza straordinaria per infermità per i quali l'indennità è dovuta per intero.

Art. 3.

Nel determinare se lo stipendio superi o meno i limiti di cui all'art. 1 deve esser preso per base lo stipendio lordo annuale (compresi gli aumenti quinquennali) senza tenere conto nè della indennità d'arma nè della indennità concessa ai primi tenenti di vascello o ai primi capitani col R. decreto 29 aprile 1915, n. 592.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 aprile 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — DEL BONO — NITTI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 601 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359 sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;

Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, che approva alcune modificazioni a quella citata;

Visto il decreto Luogotenenziale 13 gennaio 1918, n. 101 (pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* dell'11 febbraio 1918, n. 35) col quale è stata dichiarata opera di pubblica utilità la sistemazione e l'ampliamento da parte della Ditta Piaggio e C. di Sestri Ponente del suo stabilimento per la costruzione e riparazione di idrovolanti e di motori di aviazione in Finalmarina, assegnando pel compimento dell'opera il termine di quattro mesi a decorrere dalla data del decreto stesso;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le armi e munizioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il termine per il compimento della suindicata opera è prorogato fino a tutto il 31 agosto 1918.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 aprile 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

DALLOLIO.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 605 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il Nostro decreto 3 settembre 1916, n. 1127, concernente i censimenti di prodotti;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le armi e munizioni, di concerto con i ministri per l'industria, commercio e lavoro, per l'agricoltura, per la guerra, per la marina e per la grazia e giustizia ed i culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Presso le regionali Commissioni di collaudo artiglieria di Genova, Torino, Milano, Bologna, Firenze, Roma, Napoli e Palermo sono istituiti uffici speciali aventi l'incarico di accertare il fabbisogno mensile del carburo di calcio occorrente ai consumatori a scopo di saldature autogene e le scorte di cui essi sono in possesso.

Art. 2.

La Commissione militare di requisizione materiali diversi di Milano mediante organi da essa designati, viene incaricata di accertare il fabbisogno mensile di carburo occorrente ai consumatori a scopo di illuminazione e le scorte di cui essi dispongono.

Per l'isola di Sicilia tale servizio verrà invece disimpegnato dalla Commissione di collaudo artiglieria di Palermo.

Art. 3.

Ogni industriale, stabilimento ausiliario od assimilato che intenda provvedersi di carburo, deve mensilmente rivolgere domanda ad uno degli enti militari sopra indicati, a seconda dello scopo per il quale detto carburo viene richiesto, dichiarando il fabbisogno minimo mensile del suo stabilimento o azienda e le scorte che possiede. Le domande non avranno corso quando il richiedente abbia scorte per due mesi di consumo.

Art. 4.

Le domande per ottenere carburo di calcio presentate dagli enti militari di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto verranno da questi trasmesse al Ministero armi e munizioni per la loro evasione.

Art. 5.

Il Ministero per le armi e munizioni ha facoltà di ordinare il censimento delle scorte di carburo di calcio

disposizione delle aziende industriali e commerciali avvalendosi dell'opera delle autorità militari di cui agli articoli 1 e 2.

Art. 6.

Finchè non sia compiuto il censimento di cui all'articolo 5°, e, successivamente, ogni qual volta occorra, l'autorizzazione alle forniture che verranno concesse dalle regionali Commissioni di collaudo artiglieria e dalla Commissione militare di requisizione saranno precedute da un'inchiesta sommaria tendente ad accertare il consumo mensile del richiedente e l'eventuale scorta di carburo di cui esso dispone.

Art. 7.

I prezzi massimi di vendita del carburo da parte delle fabbriche o dei depositi autorizzati vengono determinati ogni due mesi dal Ministero armi e munizioni.

Art. 8.

È vietata qualunque rivendita o cessione di carburo da parte dei consumatori senza permesso delle autorità militari alle quali, per competenza, devonsi chiedere i rifornimenti.

Art. 9.

Le violazioni dei prezzi massimi di vendita del carburo da stabilirsi dal Ministero delle armi e munizioni e del divieto sancito dall'art. 8 sono punite con le pene stabilite dall'art. 3 del Nostro decreto 3 settembre 1916, n. 1127.

Le stesse pene si applicano agli industriali, stabilimenti ausiliari ed assimilati che facciano non conformi al vero le denuncie stabilite dall'art 3 ed a chi non risponda alle richieste delle Commissioni competenti od a quelle degli incaricati dalle medesime della esecuzione del presente decreto, o vi risponda in modo inesatto od altrimenti ostacoli le operazioni di controllo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

Orlando — Dallolio — Ciuffelli — Miliani — Zupelli — Del Bono — Sacchi.

Visto, *Il guardasigilli*: Sacchi.

Il numero 607 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Ritenuta la opportunità di sanzionare e disciplinare la concessione delle indennità di malaria a favore del personale tecnico e di custodia del corpo Reale delle foreste costretto a prestare servizio in località malariche delle tenute inalienabili dell'azienda del Demanio forestale di Stato;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al personale forestale residente in tenute demaniali inalienabili poste in zone malariche è concessa una indennità di malaria per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre di ogni anno, nella misura seguente:

per gli ispettori e i sottoispettori forestali: di L. 70 mensili se ammogliati e di L. 45 se celibi;

per gli agenti forestali: di L. 30 mensili tanto per gli ammogliati quanto per i celibi.

Art. 2.

La detta indennità verrà pagata alla fine della stagione estiva su presentazione delle relative tabelle, e non sarà dovuta per i giorni passati fuori di residenza sia per ragioni di ufficio come per congedo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 aprile 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

Miliani.

Visto, *Il guardasigilli*: Sacchi

Il numero 610 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento al Governo dei poteri eccezionali per la guerra;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per l'interno, e col ministro per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del capitolo n. 62-IV-A « Assegnazione a favore del Commissariato dell'emigrazione per rimborso di spese e per sussidi ai connazionali rimpatriandi e per sussidi vari » dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1917-918, è aumentato di lire sedicimilioniquattrocentosettantamila (L. 16,470,000).

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

Orlando — Nitti — Sonnino.

Visto, *Il guardasigilli*: Sacchi.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re, in udienza del 4 aprile 1918, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Mirandola (Modena).

ALTEZZA!

Nell'adunanza del 25 novembre 1917 del Consiglio comunale di Mirandola, la protesta di un consigliere, il quale deplorava che l'Amministrazione non avesse sentito il dovere, nei tristi giorni in cui il nemico calpestava il suolo della patria, di far opera di incitamento alla popolazione, provocava da parte dei consiglieri di maggioranza e della Giunta una manifestazione antipatriottica con affermazioni di principi contrari al sentimento ed alle aspirazioni nazionali.

Per tali fatti l'autorità giudiziaria sta istruendo, a termini del decreto Luogotenenziale 4 ottobre 1915, n. 1561, procedimento penale a carico del sindaco e di tre consiglieri comunali.

Indipendentemente però dall'esito di detto procedimento, non essendo tollerabile l'ulteriore permanenza di un'Amministrazione, che costituirebbe un pericolo per l'ordine pubblico e per la resistenza della popolazione, appare indispensabile lo scioglimento del Consiglio e la conseguente nomina di un commissario Regio.

Al che, sul conforme parere reso dal Consiglio di Stato in seduta 19 marzo u. s., provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre alla firma di Vostra Altezza Reale.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Mirandola, in provincia di Modena, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. avv. Ermete Tavasani è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 4 aprile 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

MINISTERO DELLA GUERRA

IL MINISTRO

Viste le norme per l'applicazione dei decreti Luogotenenziali numeri 1207 e 1076 del 26 luglio e 11 ottobre 1917, approvate con decreto Ministeriale 20 aprile u. s. ed inserte nella *Gazzetta ufficiale* n. 95 del 22 detto;

Vista la deliberazione all'uopo adottata in Consiglio dei ministri nell'adunanza del 9 corrente;

Decreta:

A datare dal 20 corrente, agli ufficiali inferiori, mobilitati o non, viaggianti per licenza ai quali dalle accennate norme si era fatto obbligo di viaggiare esclusivamente in tradotta – sarà consentito di far uso anche di qualunque treno ordinario, semprechè si assoggettino al pagamento del biglietto a tariffa del pubblico.

Così dicasi pei militarizzati (personale delle Capitanerie di porto, nonchè quello delle associazioni di soccorso: Croce Rossa, Sovrano militare Ordine di Malta e Croce Azzurra) e per gli assimilati (od aggregati), quando gli uni o gli altri abbiano grado d'ufficiale od equiparazione ad esso.

In tal senso s'intendono modificate le norme di cui sopra.

Roma, 10 maggio 1918.

Il ministro: ZUPELLI.

IL COMMISSARIO GENERALE
PER I COMBUSTIBILI NAZIONALI

Visto il decreto Luogotenenziale 5 agosto 1917, n. 1215, non che il decreto Luogotenenziale 22 febbraio 1918, n. 284;

Ritenuta la necessità di assicurare alle industrie della provincia di Bari l'uso dei gusci di mandorle come combustibile;

Decreta:

Art. 1.

È vietata l'esportazione dei gusci di mandorle dal territorio della provincia di Bari.

Speciali deroghe a tale divieto potranno essere concesse per singoli casi dal Commissariato generale per i combustibili nazionali.

Art 2.

Il prefetto della provincia di Bari è incaricato di dare pubblicità alla presente ordinanza nel territorio della Provincia e di curare perchè sia osservata.

I contravventori saranno puniti a norma dell'art. 7 del decreto Luogotenenziale 5 agosto 1917, n. 1215.

Roma, 10 maggio 1918.

Il commissario generale: DE VITO.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER LE ARMI E MUNIZIONI

Avviso.

Militari che in base al decreto Luogotenenziale del 9 dicembre 1917, n. 1954, e per disposizione dei ministri della guerra e delle armi e munizioni sono stati mantenuti a lavorare in qualità di comandati presso le ditte alle quali appartengono:

Gnutti Giacomo, 1897-1, tornitore meccanico attrezzista, appartenente alla ditta Gnutti Alessandro di Lumezzane: si concede che rimanga a lavorare presso la ditta sino al 30 giugno 1918.

Nosotti Antonio, 1893, assistente tecnico dell'impianto balistite dinamite, appartenente alla ditta Bonvicini e Rebagliati di Savona: si concede che rimanga a lavorare presso la ditta sino a nuovo ordine.

Capito Giuseppe, 1896, aggiustatore, appartenente alla ditta Istituto industriale nazionale A. Rossi di Vicenza, ora trasferita in Roma: si concede che rimanga a lavorare presso la ditta sino a nuovo ordine.

Formosa Salvatore, 1893, ingegnere addetto al reparto calibro 105 appartenente alla ditta Società Partenopea di Napoli: si concede che rimanga a lavorare presso la ditta sino a nuovo ordine.

Pedemonte Giovanni, 1893-1, modellista — Bertamino Giacomo, 1893-1, tornitore — Parodi Agostino, 1894-1, fonditore — Cambiaso Giuseppe, 1894-3, fonditore — Lavagetto Luigi, 1894-1, tornitore, appartenenti alla ditta Perino Francesco di Pontedecimo: si concede che rimangano a lavorare presso la ditta sino a nuovo ordine.

Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro

Ufficio della proprietà intellettuale

ELENCO n. 3 delle opere riservate pei diritti d'autore con speciali dichiarazioni a' sensi dell'art. 14 del testo unico delle leggi 25 giugno 1865, n. 2337, 10 agosto 1875, n. 2652 e 18 maggio 1882, n. 675, approvato con R. decreto 19 settembre 1882, n. 1012 (serie 3ª), registrate durante la 1ª quindicina del mese di febbraio 1918.

N. d'iscrizione nel Reg. speciale	N. d'iscrizione nel registro generale	NOME DELL'AUTORE	TITOLO DELL'OPERA	NOME di chi ha presentato la dichiarazione	DICHIARANTE — DATA della pubblicazione o prima rappresentazione dell'opera
			Classi I, II e III.		
			. . . .		
			IV - Opere cinematografiche (Films).		
17707	69198	Caesar film, in Roma	« Crispino e la comare ». Opera cinem. su pellicola dichiarata lunga m. 1280. — Depositati 10 fotogrammi, corrispondenti ad altrettanti quadri in cui è divisa l'azione, col sunto edito di questa	Caesar film (Casa di Giuseppe Barattolo)	Cyclostile Barattolo, Roma, 24 dicembre 1917. — Mai proiettata.
17708	69199	La stessa	« Frou-frou ». Op. ut supra m. 2000. — Depositate 30 fotografie ut supra (dall'opera omonima di Meilhac e Halévy)	La stessa	Lo stesso, 25 dicembre 1917. — Mai proiettata.
17709	69200	La stessa	« Maman Colibri ». Opera ut supra m. 1600. — Depositati 20 fotogrammi ut supra	La stessa	Tipolitog. Liebmann, Roma, 20 dicembre 1917. — Mai proiettata.
17713	69230	La stessa	« Tosca ». Opera ut supra m. 2000. — Protagonista Francesca Bertini. — Depositati 13 ut supra (dal romanzo omonimo di V. Sardou)	La stessa	Cyclostile Barattolo, Roma, 7 febbraio 1918. — Mai proiettata.
17704	69187	Milano film, in Milano. - Adami Giuseppe	« Mimì e gli straccioni ». Opera ut supra m. 1576. — Art. 23. — Presentati, pel visto, 422 fotogrammi col sunto inedito dell'azione G. Adami	Grabinski Broglio Luigi	Inedita. — Proiettata la 1ª volta al Cinema *Santa Redegonda* in Milano l' 11 aprile 1917.
17705	69194	Trans - Atlantic, in Londra	« L'Iris Rosso ». Op. ut supra m. 3000. — Protagonista Ola Humprey. — Depositati 142 campioni di film col sunto edito dell'azione	Scalzaferri Felice e Squarzanti Ettore	Cooperativa tipogr. « Luzzatti », Roma, 28 settembre 1917. — Mai proiettata.
17710	69201	Vera film, in Roma	« Mademoiselle Don Quichotte ». Op. ut supra m. 1700. — Protagonista Vanna Krasiensky. Depositati 145 campioni di films col sunto edito dell'azione	Vera film di Elvira Giallanella	Stabilimento tipogr. E. Pinci, Roma, 30 novembre 1917. — Mai proiettata.
17711	69216	Volsca film, in Velletri. - Perrone P.	« Natacha ». Op. ut supra m. 1460. — Articolo 23. — Presentati pel visto, 150 fotogrammi col sunto illustrato e inedito dell'azione di P. Perrone	Volsca film (Società anonima in Velletri. — Procuratore Almachilde Ponti)	Inedita. — Mai proiettata.
			V. - Opere coreografiche e mimiche (con o senza musica).		
17712	69227	Cir	« Dieci giorni di regno ». Mimodramma storico in 10 giornate. — Art. 23	Cirillo Clemente	Stabilimento tipogr. Luigi Pierro e figlio, Napoli, gennaio 1918. — Mai rappresentata.
17706	69195	De Paula Nilo	« Paternità ». (Scene vissute) Azione mimodrammatica in 5 atti. — Art. 23	De Paula Nilo	Inedita. — Mai rappresentata.
17703	69181	René	« Cuore francese ». Opera mimodrammatica in 4 parti. — Art. 23	Ruscio Vincenzo	Id. — Id.

Roma, 5 aprile 1918.

Per il Direttore: E. STRADA.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

(Elenco n. 37).

3ª Pubblicazione.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Numero di posizione	Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
—	Cons. 5 %	40900	170 —	Previti Anna ed Angela fu Alberto, minori, sotto la patria potestà della madre *D'Angelo Anna*, domic. a Trapani	Previti Anna ed Angela fu Alberto, minori, sotto la patria potestà della madre *Corso Caterina fu Giuseppe*, dom. a Trapani

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 20 aprile 1918.

Il direttore generale: GARBAZZI.

(Elenco n. 39).

3ª Pubblicazione.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

A termini dell'art. 230, del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

ESTREMI DELLE RICEVUTE SMARRITE

Num. ordinale portato dalla ricevuta	Data della ricevuta	Ufficio che rilasciò la ricevuta	Intestazione della ricevuta	Titoli del debito pubblico – Quantità – nominativi	al portatore	misti	Ammontare – Rendita	Capitale	Decorrenza
712	26-3-1917	Intendenza di finanza di Novara	Galladini Giovanni fu Giovanni (Posiz. numero 588158)	1 *	—	—	17 50	Cons. 3,50 %	1-1-1917

* Certificato di usufrutto

Roma, 20 aprile 1918.

Il direttore generale: GARBAZZI.

Smarrimento di ricevuta (3ª pubblicazione).

Il signor Filiti Ferdinando, agente del Banco di Sicilia in Barcellona Pozzo di Gotto, ha denunciato lo smarrimento della ricevuta provvisoria rilasciata dalla Banca d'Italia, filiale di Messina, n. 98, in data 16 febbraio 1917, per il capitale nominale di L. 6700 a favore del Banco di Sicilia, agenzia di Barcellona, in dipendenza di sottoscrizione al consolidato 5 0|0 1917 mediante versamento in buoni quinquennali 5 0|0 scadenti il 1° aprile 1921, valutati nella somma complessiva di L. 6024 con versamento in contante di L. 46,94 in complesso L. 6070,94.

Ai termini del decreto Luogotenenziale 18 febbraio 1917, n. 313, e dell'art. 230 del regolamento generale sul debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati al detto Filiti Ferdinando i nuovi titoli della eseguita operazione e senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 20 aprile 1918.

Il direttore generale: BROFFERIO.

1° AVVISO.

Quest'Amministrazione ha proceduto alla conversione nel consolidato 3,50 0|0 del certificato consolidato 5 0|0 n. 446,459 di L. 15 intestato a Papa Bartolomeo fu Francesco con attergati di cessione della relativa rendita fatti dal titolare a Cima Giuseppe, e da questo a Bianchi Teresa.

Si previene chiunque possa avervi interesse che la parte del certificato consolidato 5 0|0 contenente le suaccennate cessioni è stata unita al corrispondente nuovo titolo consolidato 3,50 0|0 n. 72,204 di L. 10,50, emesso in sostituzione per conversione, in modo da formarne parte integrante e che perciò isolatamente non ha alcun valore.

Roma, 10 maggio 1918.

Il direttore generale: GARBAZZI.

ISTITUTO NAZIONALE PER I CAMBI CON L'ESTERO

Prezzi dei cambi stabiliti da questo Istituto e valevoli sino a nuovo avviso:

per acquisto chèques: Parigi 157,50 — Londra 42.775 — Svizzera 216,35 — New York 8,975;

versamento telegrafico New York 9,01;

per vendita chèques: Parigi 158 — Londra 42.90 — Svizzera 216,85 — New York 9;

versamento telegrafico New York 9,035.

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DEL LAVORO E MINISTERO DEL TESORO

COMUNICATO.

Corso ufficiale dell'oro agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio e dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 23 febbraio 1916 n. 244, determinato il giorno 12 maggio 1918, da valere dal giorno 13 al giorno 19 maggio 1918: L. 169,34

Roma, 12 maggio 1918

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA DELLA GUERRA

Settore italiano.

L'*Agenzia Stefani* comunica:

Comando supremo, *11 maggio 1918* (Bollettino di guerra n 1082).

In Vallarsa nella notte sul 10 nostri reparti di fanteria e d'assalto, dopo vivace lotta condotta con grande ardimento, tolsero al nemico l'aspra e ben munita cima del monte Corno, catturando oltre 100 prigionieri, 2 cannoni, 4 mitragliatrici ed abbondante materiale.

In Conca Laghi, in Val Frenzela e nella valle dell'Ornic si svolsero nella giornata parecchi episodi di pattuglie che ci fruttarono qualche prigioniero.

Sull'altipiano di Asiago e nella regione sud-orientale del Montello le artiglierie nemiche energicamente controbattute dalle nostre furono più attive.

L'attività aerea fu assai notevole. Un nostro dirigibile colpì con circa una tonnellata di bombe la stazione ferroviaria di Mattarello. Aviatori britannici costrinsero tre apparecchi nemici ad atterrare ed incendiarono un pallone frenato avversario a sud di Conegliano.

Macedonia. — Un colpo di mano tentato dal nemico nella notte sul 10 contro le nostre posizioni di quota 1050 fallì completamente sotto il nostro fuoco.

Diaz.

Comando supremo, *12 maggio 1918* (Bollettino di guerra n. 1083).

Sulla fronte montana vivace attività di pattuglie da ambo le parti. Le nostre irruppero in un posto nemico a Col dell'Orso, annientandone il presidio a colpi di baionetta e di bombe e catturando una mitragliatrice, fugarono un nucleo avversario in regione Solarolo infliggendogli perdite, riportarono materiale da puntate nella zona dell'Asolone. Riparti nemici spintisi verso i nostri avamposti a Monte Mantello (testata del Noce), a nord di Brentonico (Val Lagarina) e sulle pendici di Monte Spitz (destra di Val Brenta) vennero respinti e dispersi col fuoco.

Saltuarie azioni delle opposte artiglierie in Vallarsa, in Val di Brenta e lungo la Piave.

In combattimenti aerei vennero abbattuti sette velivoli avversari.

Diaz.

Settori esteri.

Nel settore occidentale le forze anglo-francesi, continuando nelle loro operazioni locali, hanno ieri e ieri l'altro respinto il nemico da talune importanti posizioni a nord del villaggio di Kemmel e nella regione Orvillers-Serel.

In quanto alla strategia scelta dal generalissimo Foch, il riassunto settimanale inglese delle operazioni militari spiega che all'impiego di masse per colpi di maglio fatto dal nemico, la strategia degli alleati è di opporre forze minori, capaci di resistere all'urto, conservando intanto le più forti riserve possibili. Alle truppe assalite è permesso di cedere terreno entro certi limiti, quante volte il terreno lasciato sia pagato dal nemico ad un prezzo maggiore di quanto vale, lo scopo finale essendo di ridurre il nemico a tale esaurimento che al momento opportuno le riserve possano ristabilire la situazione.

Durante le giornate dell'11 e del 12 corrente aviatori inglesi hanno bombardato con 14 tonnellate di esplosivi stazioni ed organizzazioni nemiche ed abbattuto in combattimenti aerei 9 apparecchi tedeschi. Altri 6 apparecchi sono stati costretti ad atterrare privi di controllo.

Nelle giornate del 10 e dell'11 velivoli da bombardamento francesi hanno lanciato 7000 chilogrammi di proiettili su depositi e accantonamenti nemici, specialmente nella regione Noyon-Chauny-Flavy le Martel, ed abbattuto due velivoli ed un pallone frenato tedeschi.

In Macedonia non vi sono stati che colpi di mano e scontri di pattuglie presso il Vardar e nell'ansa della Cerna.

In Mesopotamia aeroplani inglesi hanno attaccato recentemente con successo i campi turchi di Fathah e distrutto un apparecchio nemico presso la confluenza del Lusserzab e del Tigri.

L'Ammiragliato britannico, informa che uno sloop dragamine è stato silurato il 6 corrente da un sottomarino tedesco ed affondato.

Sulla guerra l'*Agenzia Stefani* comunica:

PARIGI, 12. — Il comunicato ufficiale delle ore 15 dice:

Bombardamenti abbastanza violenti nella regione ad ovest di Mailly Reneval.

Un attacco tedesco sulle nuove posizioni francesi a nord-ovest di Orvillers Sorel ha subito un completo insuccesso. I fuochi francesi inflissero gravi perdite ai tedeschi, che lasciarono prigionieri nelle mani dei francesi.

La lotta di artiglieria fu viva sulla riva destra della Mosa, nel settore Bois de Caurières-Les Chambrettes.

Ovunque altrove notte calma.

PARIGI, 12. — Il comunicato ufficiale delle ore 23 dice:

Lotta di artiglieria abbastanza viva nella regione a sud dell'Avre. Nessuna azione di fanteria.

LONDRA, 12. — Un comunicato del maresciallo Haig del pomeriggio di oggi dice:

In una riuscita operazione locale eseguita ieri, le truppe francesi migliorarono le loro posizioni a nord del villaggio di Kemmel e fecero oltre cento prigionieri. Un reparto nemico che effettuava una incursione fu respinto ieri mattina presso il canale Ypres-Commines; facemmo qualche prigioniero.

Parecchi prigionieri e mitragliatrici furono da noi catturati durante la notte in scontri di pattuglie presso Metteren.

L'artiglieria nemica manifestò attività la notte scorsa e stamane di buon'ora nel settore dell'Ancre, a sud di Albert, contro le nostre posizioni avanzate ad est di Loos e a sud di Voormezeele.

LONDRA, 12. — Un comunicato del maresciallo Haig, in data di stasera, dice:

Eccetto attività dell'artiglieria da ambo le parti, nulla da segnalare.

PARIGI, 12. — Un comunicato ufficiale circa le operazioni dell'esercito di Oriente, in data 11 corrente, dice:

Attività reciproca dell'artiglieria sul fronte dello Struma, ad ovest del Vardar e nel settore della Cerna e di Monastir, ove il nemico ha bombardato violentemente le posizioni italiane di quota 1050. Un colpo di mano tentato dal nemico contro le posizioni di Vetrenik è stato respinto dalle truppe serbe.

L'aviazione britannica ha bombardato gli accampamenti intorno a Sevres e la stazione di Angista.

LA NOSTRA GUERRA

L'*Agenzia Stefani* comunica:

ROMA, 11. — Il monte Corno, che i nostri riparti hanno occupato la notte sul 10 con una ben combinata azione avvolgente, rappresentava per gli austriaci non solo un magnifico osservatorio sulla Vallarsa, ma un molesto punto di dominio rispetto alle nostre linee di monte Trappola e di Val Foxi.

La natura del terreno e l'andamento della fronte hanno reso difficile l'azione e rendono particolarmente delicato il conservare la posizione: una guglia rocciosa a strapiombo dalla nostra parte e collegata per una sella assai praticabile alla linea avversaria che l'avvolge nel tratto monte Spil-monte Testo, e che può da molti punti lontani esercitarvi una azione concentrica di fuoco; ma i vantaggi che monte Corno può darci sia dal punto di vista del miglioramento delle nostre posizioni sia da quello del danno che si può recare al nemico, compensano largamente tali difficoltà.

Alle quali, per quel che riguarda l'azione combattuta con grande perizia, con grande ardimento e con perdite minime da una compagnia di fanti della brigata Murge (259° e 260°) e da una compagnia del 3° riparto d'assalto, bisogna aggiungere i lavori compiuti dal nemico, che a forza di perforatrici e di mine aveva scavato nella roccia della guglia un formidabile ridotto semicircolare, munito di mitragliatrici e di cannoncini di piccolo calibro. Ma, anche all'infuori della sua notevole importanza intrinseca, la piccola operazione di Monte Corno va messa in evidenza insieme con le altre azioni di riparti d'assalto e di pattuglie eseguite negli ultimi tempi, come indice della combattività e dell'efficienza delle nostre truppe.

Oltre ai quotidiani vivacissimi scontri nei quali i nuclei esploranti nemici vengono costantemente volti in fuga con perdite, nelle ultime settimane sono state eseguite da pattuglie di assalto nostre ed alleate numerose incursioni nelle linee avversarie tra le quali debbono essere ricordati con un vivo compiacimento i colpi di mano del 2 aprile al sud di Marco e del 20 ad ovest di Mori in Val Lagarina, del 17 e del 25 a Valmorbia in Vallarsa, compiuti da elementi delle stesse unità che hanno ora espugnato il monte Corno, del 24 a Pedescala in Val d'Astico, del 13 e del 28 nella zona littoranea.

Ripetutamente il bollettino di guerra ha registrato le ardite azioni di pattuglia compiute da nuclei britannici e francesi sull'altipiano di Asiago.

CRONACA ITALIANA

S. M. la Regina Elena, accompagnata dalle LL. AA. RR. la duchessa d'Aosta e la principessa Jolanda, visitò l'altro ieri la « Esposizione pro-mutilati » all'Ambasciata inglese.

Ammirandone l'ordinamento e l'intento umanitario l'Augusta Signora volle concorrerne alla riuscita, facendo numerosi acquisti di oggetti esposti.

Il porto di Ostia Nuova. — Sabato, nel Gabinetto del ministro del tesoro, è stata firmata la convenzione per la concessione al Comune di Roma della costruzione e dell'esercizio del porto di Ostia Nuova.

L'opera, la cui attuazione soddisfarà un'antica aspirazione della Capitale, coronando degnamente il lungo e tenace apostolato del comm. Orlando, benemerito presidente del Comitato nazionale Pro Roma Marittima, costerà, secondo le previsioni del progetto comprendente il solo primo gruppo dei lavori, circa 47 milioni che il Comune anticiperà, salvo rimborso del 50 0[0 da parte dello Stato e del 10 0[0 da parte della Provincia, come per legge.

La efficenza del porto sarà tale da consentire, ad opera del tutto compiuta, un movimento annuo di circa un milione di tonnellate.

Per i nostri prigionieri. — Pervengono in questi giorni al Ministero assistenza militare domande e reclami in gran numero riflettenti tutto quanto può riguardare i nostri prigionieri.

Si avverte che nulla è mutato delle competenze in materia e che l'incarico affidato temporaneamente alla persona del ministro per l'assistenza si limita alla organizzazione del servizio pane e spedizione pacchi, il quale servizio rimane sempre affidato alla Croce Rossa, con quelle modificazioni e quei miglioramenti che saranno via via possibili, non appena sia intensificata la produzione del pane, aumentato il numero degli uffici di spedizione, e ottenuti gli affidamenti che si attendono dal Convegno di Berna per l'arrivo a destinazione di quanto viene spedito ai nostri prigionieri.

Perciò le domande e i reclami relativi ad altri servizi che pur riguardano i prigionieri (corrispondenza, scambi, collocamento dei rimpatriati) non devono dirigersi alla assistenza militare, bensì alle autorità che sino ad ora ebbero competenza per tali servizi.

TELEGRAMMI " STEFANI .

LONDRA, 11. — La *Morning Post* ha da Amsterdam in data 10 corrente: I ministri dell'Intesa hanno fatto un passo collettivo presso il ministro olandese degli affari esteri relativamente all'accordo tedesco-olandese, accennando specialmente all'uso da parte della Germania della ferrovia Dalheim-Hamont. I ministri dell'Intesa rilevano i pericoli che possono derivare all'Olanda per il fatto del transito delle merci tedesche. Pur tuttavia per il momento l'Intesa non intralcerà l'applicazione dell'accordo e si asterrà dal prendere qualsiasi misura contro l'Olanda.

LONDRA, 11 — (Ufficiale). — Il Gabinetto di guerra ha inviato il seguente telegramma al vice-ammiraglio Roger Keyes comandante di Dover:

Il paese deve a voi, nonchè agli ufficiali e ai marinai sotto il vostro comando, i più calorosi ringraziamenti per gli sforzi coronati da successo che avete fatto per lottare contro la minaccia dei sottomarini nel punto della sua stessa origine. L'imbottigliamento di Ostenda durante la scorsa notte completa le coraggiose gesta compiute a Zeebrugge. Vi inviamo le più sincere felicitazioni.

LONDRA, 11. — Il Consiglio dell'esercito, dopo avere udite le spiegazioni del generale Maurice riguardo alla lettera da lui inviata alla stampa il 7 corrente, ha imposto al generale Maurice l'immediato collocamento a riposo per misura disciplinare.

LONDRA, 11 (ufficiale). — Il maggior generale Maurice è stato messo a metà stipendio.

ZURIGO, 11. — Si ha da Vienna: L'imperatore Carlo ha accettato le dimissioni per motivi di salute del gran maggiordomo principe Corrado Hohenlohe ed ha nominato suo successore il maggiore conte Giuseppe Hunyadi.

L'imperatore ha pure accettato le dimissioni per motivi di salute del capo della cancelleria militare generale barone von Marterer, al quale succederà il generale barone von Zeidler Daubleheski.

Il presidente della Camera dei magnati ungherese conte Hadik e il vice presidente Guenther Komen si sono dimessi.

GENOVA, 12. — In seguito a mandato di cattura dell'autorità giudiziaria, è stato arrestato il direttore tecnico delle Corderie nazionali Armier Germano.

BERNA, 13. — Notizie dall'Austria recano che un tentativo del Governo austriaco contro l'italianità della città di Pola è miseramente fallito.

Quando alcuni mesi or sono fu consentito il ritorno di parte della popolazione civile nel porto militare dell'Istria evacuato allo scoppio della nostra guerra, le autorità scolastiche si diedero cura particolare di promuovere con ogni mezzo il riflorire delle scuole tedesche e croate a detrimento delle scuole italiane florentissime prima della guerra. Alla scuola italiana fu assegnata una sede insufficiente, giustificando con necessità militari l'indisponibilità di altri edifici più ampi, che però si trovavano per le scuole tedesche e slave.

Dopo cinque mesi il Governo ha dovuto piegarsi dinanzi alla realtà. Come un giornale governativo deve ammettere, le scuole italiane che riaprendosi nel novembre scorso avevano appena cinquanta scolari, oggi ne contano ben ottocento pur essendo molto limitata la popolazione italiana rimpatriata. In seguito a ciò si dovette trasportare la scuola italiana nell'ampio edificio del liceo femminile provinciale soppresso dal Governo al principio della guerra in odio all'italianità. La sede abbandonata dalla scuola italiana fu assegnata alla scuola croata che vi trova comodo collocamento, essendo, contro le speranze e gli sforzi del Governo, molto esiguo il numero dei frequentatori.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*